



Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

www.nazzaropaolo.it

Strada delle Marche n. 90 - Pesaro (PU)

tel. 0721.1792309 – cell. 328 3893557

paolo@nazzaropaolo.it paolo.nazzaro@pec.it

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

VALORE AGGIUNTO

Circolare N. 13 del 18.12.2024

NOVITA' E ULTIMI PROVVEDIMENTI

Interessi legali - il MEF aggiorna al 2% il tasso per il 2025.....	pag. 2
IVA - Attività di rimozione rifiuti: aliquota applicabile.....	pag. 2
IVA - Casa prefabbricata da montare, l'acquisto dei pezzi ha l'iva al 22%.....	pag. 2
IVA - Reverse charge, sanzionata l'incompletezza e la non regolarità delle registrazioni contabili.....	pag. 2
IVA - Fatturazione: esonero per l'attività di insegnamento di sport invernali.....	pag. 2
IVA - Nuova classificazione Ateco 2025: varo a gennaio, in campo ad aprile.....	pag. 3
Modelli - Nuove linee guida fascicolo informatico d'impresa	pag. 3
Modelli - Autonomi, tre diverse scadenze per la trasmissione delle CU2025.....	pag. 3

FOCUS

IVA - Esenzione IVA Terzo Settore: slitta al 2026 col Milleproroghe.....	pag. 4
---	---------------

NOVITA' E ULTIMI PROVVEDIMENTI

Interessi legali - il MEF aggiorna al 2% il tasso per il 2025

Rif.: Decreto MEF del 10.12.2024 [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024 \(serie generale n. 294\)](#)

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del c.c. è fissata al 2% in ragione d'anno, **con decorrenza dal 1° gennaio 2025**.

Il nuovo tasso di interesse, che sarà impiegato anche per calcolare le somme dovute in caso di ravvedimento operoso, si riduce quindi rispetto a quello del 2024 di mezzo punto, passando dall'attuale 2,5% al 2%.

IVA - Attività di rimozione rifiuti: aliquota applicabile

Rif.: Risposta Interpello, [agenzia delle Entrate 29 novembre 2024, n. 234](#)

In base al documento di prassi, all'attività di rimozione dei rifiuti all'interno di un sito contaminato, in assenza di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione, si applica l'aliquota IVA nella misura ordinaria del 22%.

Il progetto di bonifica viene previsto solo qualora dagli esiti dell'analisi del rischio emerga una concentrazione dei contaminanti eccedente i valori di soglia: in tal caso si applica l'aliquota ridotta del 10% (numeri 127-quinquies e 127-septies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972). Negli altri casi si dovrà applicare l'aliquota ordinaria.

IVA - Casa prefabbricata da montare, l'acquisto dei pezzi ha l'Iva al 22%

Rif.: Risposta Interpello, [agenzia delle Entrate 29 novembre 2024, n. 246](#)

Il documento di prassi, chiarisce che l'acquisto di componenti di una casa prefabbricata da assemblare tramite tecnici specializzati della stessa società venditrice sconta l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Questo perché il cliente non sta comprando una casa completa, ma solo le parti che saranno successivamente assemblate. L'aliquota ridotta del 4% o del 10% si applica solo se la fornitura avviene nell'ambito di un contratto di appalto con costruzione e consegna "chiavi in mano" (in tal senso anche la risoluzione ministeriale n. 503351/1974).

Nel caso specifico esaminato, l'acquirente non sta comprando una casa con tutte le agevolazioni che si rendono applicabili, ma le pareti che andranno poi assemblate. L'oggetto della transazione, quindi, non è la vendita di un immobile ma la vendita di alcuni pezzi ai quali deve essere applicata l'aliquota Iva del 22%.

IVA - Reverse charge, sanzionata l'incompletezza e la non regolarità delle registrazioni contabili

Rif.: Corte di Cassazione [ordinanza n. 31274/2024 del 6.12.2024](#)

L'incompletezza e la non regolarità delle registrazioni contabili nell'ambito del reverse charge, anche in assenza di imposta da versare, comporta comunque l'applicazione delle sanzioni. È quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza 31274/2024, che ha confermato la sanzione per l'errore dell'omessa doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25, del Dpr 633/1972 (registri vendite e acquisti) nell'ambito delle operazioni intracomunitarie.

La Cassazione nel rigettare il ricorso legittima l'applicazione della sanzione nei confronti della Srl ricorrente, affermando il seguente principio: in tema di registrazione contabile, mediante il meccanismo del reverse charge, di acquisti intracomunitari, nel caso di registrazione, ai fini dell'Iva, delle fatture in acquisto nel solo registro degli acquisti, senza integrazione dell'imposta, non vale ad escludere la sanzionabilità della violazione in base all'articolo 6, comma 1, Dlgs 471 del 1997, né a configurare un'ipotesi di minore gravità, la circostanza che l'amministrazione finanziaria disponga delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione.

Per i giudici di legittimità la doppia registrazione della fattura previa integrazione dell'imposta persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell'imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo allo stesso tempo possibile l'esperimento dei controlli in capo a questi.

IVA - Fatturazione: esonero per l'attività di insegnamento di sport invernali

Rif.: Dm 22 novembre 2024 (GU 4 dicembre 2024, n. 284)

Il decreto reca **l'esonero dall'obbligo di emissione di fattura** per le prestazioni di servizi individuate dal numero 1-septies), Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972 (quindi quelle attività che non siano esenti da Iva), ossia

per le prestazioni aventi ad oggetto l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Coni, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali.

Resta fermo l'obbligo di emettere la fattura qualora essa fosse richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione (articolo 22, comma 1, Dpr 633/1972). Le disposizioni contenute nel decreto sono applicabili dal 4 dicembre 2024.

IVA - Nuova classificazione Ateco 2025: varo a gennaio, in campo ad aprile

In vigore dal 1° gennaio 2025, la classificazione Ateco 2025. Sostituirà l'attuale versione della classificazione Ateco 2007. Per consentirne l'adozione da parte delle amministrazioni che la utilizzano, **la nuova codifica sarà operativa dal 1° aprile 2025**. I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

A livello nazionale, nel rispetto della normativa europea, è stato stabilito che il codice diverrà operativo dal 1° aprile 2025. L'Agenzia delle entrate metterà per tempo, a disposizione di tutti i contribuenti, la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l'Istat e il sistema camerale provvederanno al processo di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.

Ai fini fiscali non vi è obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, ma il contribuente potrà comunicare una nuova codifica che ritenesse più adatta alla propria attività. **Tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate**, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Modelli - Nuove linee guida fascicolo informatico d'impresa

Rif.: Decreto del MIMIT 17 settembre 2024, n. 159 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2024, n. 251)

Il fascicolo unico per ciascuna impresa raccoglie e conserva tutti i documenti pertinenti sia dal punto di vista soggettivo che in relazione all'attività svolta. I soggetti pubblici hanno accesso diretto e gratuito ai documenti, tramite i servizi messi a disposizione dalle Camere di Commercio (i soggetti privati possono consultarli tramite richiesta a pagamento).

Il fascicolo è un'aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico. Il fascicolo è alimentato dai SUAP e dalle amministrazioni coinvolte tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

I documenti sono conservati nel fascicolo dalla camera di commercio territorialmente competente, a norma delle disposizioni sulla conservazione dei documenti contenute nel CAD e delle linee guida dell'AgID.

Modelli - Autonomi, tre diverse scadenze per la trasmissione delle CU2025

Presentate dall'agenzia delle Entrate le novità dei modelli CU/2025 e 770/2025. Tra le principali novità che interesseranno i quadri di lavoro autonomo del modello CU/2025 da segnalare i termini di trasmissione telematica dei modelli CU/2025, che per effetto della modifica all'art. 4, co. 6-quinques, del Dpr 322/1998, dal 2025 prevedono ben tre diverse scadenze:

- **entro il 16 marzo** il sostituto d'imposta dovrà trasmettere le certificazioni relative:
 - ai redditi di lavoro dipendente;
 - ai redditi assimilati al lavoro dipendente;
 - ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
 - ai redditi diversi;
 - ai redditi per locazioni brevi.
- **entro il 31 marzo** il sostituto d'imposta dovrà invece trasmettere le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- **entro il 31 ottobre** il sostituto d'imposta dovrà infine trasmettere le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Per quanto riguarda i percipienti in regime forfettario, il venir meno dell'obbligo di compilazione del modello CU da parte del sostituto d'imposta a partire dall'anno d'imposta 2024 ha comportato la soppressione del codice 24 (da indicare nel campo 6), con cui venivano identificati i relativi compensi.

IVA - Esenzione IVA Terzo Settore: slitta al 2026 col Milleproroghe

Rif.: comunicato stampa n. 107 del Consiglio dei Ministri del 9.12.2024

Dal 1° gennaio 2025 era prevista l'entrata in vigore delle **novità** contenute nel **DL n. 146/2021 per gli enti associativi del Terzo settore**.

In particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell'esclusione dall'IVA avrebbero dovuto essere attratte nel campo di applicazione dell'IVA (in regime di esenzione).

Tuttavia, lo scorso 9 dicembre il Governo ha approvato il decreto Milleproroghe che prevede anche lo slittamento di questo termine. Infatti, come recita il comunicato stampa n. 107 del Consiglio dei Ministri: "si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146."

Ricordiamo che tali enti, quando entrerà in vigore la norma ora prorogata, non dovranno sempre applicare l'IVA alle operazioni effettuate; infatti, molte volte beneficeranno dell'esenzione IVA, **però il venir meno del regime di "de-commercializzazione" IVA determinerà un aggravio di adempimenti** a carico degli stessi **in quanto le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, sono soggette a obblighi formali per l'IVA (emissione e registrazione delle fatture)**. Infatti, il regime di esenzione attualmente previsto per le Onlus (per alcune prestazioni come ad esempio, sociosanitarie, educative e dell'infanzia) sarà esteso agli **enti del Terzo settore non commerciali**.

La concessione di un altro anno di tempo sarà determinante, dunque, per provare a semplificare l'impatto della nuova disciplina IVA sugli enti associativi tenuto conto che il nuovo regime interesserà alcune tra le entrate di maggior rilievo nei bilanci di tali realtà.

Parliamo dei corrispettivi specifici ricevuti da enti sportivi, associazioni di promozione sociale, culturali, partiti politici, sindacati e organizzazioni di categoria con riferimento a operazioni rese nei confronti di soci, associati o partecipanti (ad es. le quote per la partecipazione a corsi, gite, o per la vendita di beni e servizi o la fruizione di spazi).

A questo si aggiunge l'ingresso nel regime delle operazioni IVA imponibili delle **attività di somministrazione di alimenti e bevande** da parte di Aps iscritte nel registro del ministero degli Interni. Per molte realtà, dunque, si renderà necessaria l'apertura della partita IVA valutando anche la possibilità di fruire di eventuali dispense rispetto ai conseguenti adempimenti legati alla gestione del tributo (art. 36 bis del DPR 633/1972).

Poiché tali disposizioni sono tuttora in corso di definizione (è probabile l'introduzione di una soglia di franchigia, si parla di 65 mila o 85 mila euro di entrate derivanti dall'attività delle associazioni), **e considerato che entrano in vigore a partire da gennaio 2026, gli ETS continueranno ad operare, per tutto il 2025, le norme fiscali tuttora in vigore.**

Ciò vale anche per l'IVA, in relazione alla quale non si deve tener conto dei riferimenti attualmente contenuti nell'art. 10 del DPR 633/1972 agli enti del Terzo Settore non commerciali.

In particolare, le prestazioni previste dall'art. 10 riguardano:

- art. 10, numero 15: **prestazioni di trasporto dei malati o feriti** con veicoli all'uopo equipaggiati;
- art. 10, n. 19: **prestazioni di ricovero e cura**;
- art. 10, n. 20: **prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere**, anche per la formazione e la riconversione professionale, comprese le prestazioni di vitto e alloggio e la fornitura dei libri;
- dell'art. 10, n. 27-ter: **prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, in favore degli anziani e dei disabili adulti, degli handicappati psicofisici, dei minori** anche coinvolti in situazioni di disadattamento, di persone migranti o senza fissa dimora ed infine di richiedenti asilo ed a altri soggetti, rese da diversi soggetti pubblici o privati.

I riferimenti agli Ets non commerciali troveranno applicazione a partire dal gennaio 2026 (salvo ulteriori proroghe) **mentre ad oggi sono applicabili alle Onlus.**

Quindi **dal 2026** nel concreto, rispetto alle attività sopra menzionate:

- per le Onlus che diventeranno enti del Terzo Settore non commerciali, la sostituzione del riferimento specifico (Onlus) con quello di Enti del Terzo Settore non comporterà alcun cambiamento, nel senso che è destinato a rimanere invariato il regime di esenzione attualmente previsto per le prestazioni di cui sopra effettuate dalle Onlus;
- per le Odv, invece, il nuovo il nuovo regime avrà, in relazione agli adempimenti contabili, un forte impatto perché le costringerà a passare dall'esclusione IVA al regime di esenzione IVA, che comporta obblighi di fatturazione elettronica, di tenuta della contabilità e di dichiarazione annuale;
- Per le Aps e gli altri enti del terzo settore non commerciali troverà applicabile il regime di esenzione IVA.

Dunque, per le prestazioni sociosanitarie, educative, etc. dal 2026 si assisterà ad una maggiore estensione del regime di esenzione IVA rispetto all'attuale, che è limitata alle sole Onlus.

Tuttavia, questo non comporterà alcuna conseguenza sui costi degli enti locali che, per le prestazioni di cui sopra, riceveranno fatture esenti IVA.

Le esenzioni IVA si applicheranno solo agli Enti del Terzo Settore (Ets) di natura non commerciale. Tuttavia, poiché nelle fatture e negli altri documenti verrà indicato solo l'acronimo "Ente del Terzo Settore" senza altre informazioni sulla loro natura commerciale, gli acquirenti non possono verificare correttamente l'applicazione dell'IVA sui servizi resi. Questo perché la natura commerciale o meno degli Ets dipende da fattori non noti ai committenti, come la copertura dei ricavi rispetto ai costi e l'uso dei proventi.

In ogni caso, la materiale impossibilità, per il comune/committente, di accertare la natura commerciale o non commerciale dell'attività svolta dall'Ets/fornitore di servizi, non potrà dar luogo ad alcuna sanzione a carico dell'ente.

In effetti, è ormai pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, che l'obbligo di regolarizzazione delle fatture errate di cui all'art. 6, co. 8, Dlgs. 471/97 non può estendersi fino a sindacare la qualificazione soggettiva del fornitore/emittente che – sul punto – resta sempre l'unico e solo responsabile. A questo punto, gli enti locali potranno limitarsi a recepire il regime impositivo (imponibilità o esenzione) riportato in fattura dagli Ets, senza alcuna particolare analisi del loro "status" fiscale.